



VIA PEC

segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it

dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it

VIA PEC

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Treviso, li 13/07/2026

Spett.le

MINISTERO DEL TURISMO

Via di Villa Ada n. 55

ROMA

(00199)

e p.c. Spett.le

AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO

Via dei Portoghesi n. 12

ROMA

(00186)

OGGETTO: Richiesta pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e successivo ricorso per motivi aggiunti, come disposto dal T.A.R. per il Lazio (Roma), Sezione Seconda Quater, con ordinanza 03 luglio 2026, n. 3705.

Il sottoscritto Avv. Nicola Magaldi (C.F. MGLNCL80E17H501T, pec nicolamagaldi@pec.ordineavvocatitreviso.it) del Foro di Treviso, con Studio in Treviso Via Olivi n. 34, quale difensore e procuratore della Società Alleghe Funivie s.p.a. (C.F./P.IVA 00215840257), con sede legale in Alleghe (BL), Corso Venezia n. 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Sergio Pra, (C.F. PRASRG57P21A757N), nato a Belluno il 21.09.1957, residente in Alleghe (BL) Piazza Ottavio Dogliani n. 5 fraz. Caprile, giusta mandato in calce (foglio separato) al ricorso

introduttivo e successivo ricorso per motivi aggiunti pendente avanti il T.A.R. per il Lazio (Roma), sez. Seconda quater, r.g. n. 06338/2026,

premessato che:

a) con ricorso straordinario avanti il Presidente del Consiglio di Stato, proposto il 18.03.2026, Alleghe Funivie S.p.a. ha impugnato *in parte qua* – con istanza cautelare (in merito alla quale, nella suddetta sede, non vi è stato alcun pronunciamento):

- il “*Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, prot. n. 267769, del 27.11.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato;

- la graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata;

- nonché lo stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, la nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo, e l’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo;

- per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025, non notificata;

- i verbali n. 1 dell’11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025 n. 3 del 04.06.2025, n. 4 dell’11.06.2025, n. 5 del 02.07.2025, n. 6 del 17.07.2025, n. 7 del 17.07.2025 della Commissione interna valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale istituita dal Ministero del Turismo e in particolare della scheda di valutazione riferita alla Alleghe Funivie S.p.a. di cui alla seduta n. 13/81 del 28.05.2025 contenuta nel verbale n. 4 dell’11.06.2025, non notificati;

- la nota prot. 258768 del 05.11.2025 del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo e della graduatoria alla stessa allegata, non notificati;

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

b) il ricorso è stato proposto contro il Ministero del Turismo (C.F. 96480590585) in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore* e nei confronti di Tofana S.r.l. (C.F. 01089670259) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Funivia Plan de Corones S.r.l. (C.F. 03094540212) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, V&F S.r.l. (C.F. 02538930039) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Carosello Tonale S.p.a. (C.F. 01175130226) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Il Kaberlaba S.r.l. (C.F. 04436710240) in persona del legale rappresentante *pro tempore* e, quindi, oggetto di regolare notifica anche a tali controinteressati;

c) con atto di opposizione ex art. 10 del D.p.r. n. 1199/1971 notificato in data 08.05.2026, la Carosello Tonale S.p.a. (C.F. 01175130226), in qualità di controinteressata, ha chiesto che il ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato *de quo* fosse deciso in sede giurisdizionale.

d) in data 04.06.2026 Alleghe Funivie S.p.a. si è, quindi, costituita in giudizio avanti il T.A.R. per il Lazio (Roma), ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 ed art. 48 D.lgs. n. 104/2010, per insistere nel ricorso straordinario di che trattasi previa concessione di misura cautelare, dandone notizia all'Amministrazione resistente ed ai controinteressati con avviso notificato in pari data;

e) con ricorso per motivi aggiunti notificato il 08.06.2026 Alleghe Funivie S.p.a. ha impugnato *in parte qua* anche i seguenti provvedimenti:

- il verbale seduta pubblica di sorteggio del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo del 18.11.2025 prot. n. 35650 del 13.03.2026 e la graduatoria allo stesso allegato non notificati e “conosciuti” in data 07.04.2026;

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto;

f) anche il ricorso per motivi aggiunti è stato proposto contro il Ministero del Turismo (C.F. 96480590585) in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore* e nei confronti di Tofana S.r.l. (C.F. 01089670259) in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, Funivia Plan de Corones S.r.l. (C.F. 03094540212) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, V&F S.r.l. (C.F. 02538930039) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Carosello Tonale S.p.a. (C.F. 01175130226) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Il Kaberlaba S.r.l. (C.F. 04436710240) in persona del legale rappresentante *pro tempore* e, quindi, oggetto di regolare notifica anche a tali controinteressati;

g) con Ordinanza n. 3705 del 03 luglio 2026, comunicata in pari data, il T.A.R. per il Lazio (Roma) Sezione Seconda Quater ha fissato ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. la discussione del ricorso nel merito all'udienza pubblica del 22 dicembre 2026, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio con autorizzazione alla ricorrente a provvedere tramite notifica per pubblici proclami nel rispetto di modalità e tempistiche indicate ai sensi degli artt. 41 comma 4 e 49 comma 3 c.p.a.;

in particolare, come da Ordinanza, la ricorrente è tenuta:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Ordinanza, a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo - che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - un avviso dal quale risulti:

“i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime;

iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto;

v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate;

vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza”;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, al deposito in giudizio della prova dell'intervenuta pubblicazione.

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, il sottoscritto Avv. Nicola Magaldi, nella anzidetta qualità,

CHIEDE

che, in esecuzione dell'ordinanza n. 3705 del 03 luglio 2026, comunicata in pari data, dal T.A.R. per il Lazio (Roma) Sezione Seconda Quater, nell'ambito del ricorso R.G. n. 06338/2026, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, sia disposta la pubblicazione, che dovrà permanere sino alla definizione del giudizio, sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo del seguente

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

AUTORITÀ GIUDIZIARIA: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma), Sezione Seconda Quater.

NUMERO DI REGISTRO GENERALE: 06338/2026

PARTE RICORRENTE: ALLEGHE FUNIVIE S.P.A. (C.F./P.IVA 00260230255) (C.F./P.IVA 00215840257), con sede legale in Alleghe (BL), Corso Venezia n. 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Sergio Pra, (C.F. PRASRG57P21A757N), nato a Belluno il 21.09.1957, residente in Alleghe (BL) Piazza Ottavio Dogliani n. 5 fraz. Caprile, rappresentata e difesa giusta mandato in calce (foglio separato) al ricorso introduttivo ed al successivo ricorso per motivi aggiunti dall'Avv. Nicola Magaldi (C.F. MGLNCL80E17H501T, pec nicolamagaldi@pec.ordineavvocatitreviso.it) del Foro di Treviso, con Studio in Treviso Via Olivi n. 34, con domicilio digitale eletto presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai Registri di Giustizia (presso il quale e/o al n. fax 0422 410402 si dichiara di voler ricevere ogni notificazione e/o comunicazione);

PARTI INTIMATE (AMMINISTRAZIONI RESISTENTI):

Ministero del Turismo, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

CONTROINTERESSATI (cui è stato notificato il ricorso introduttivo ed il successivo ricorso per motivi aggiunti):

Tofana S.r.l. (C.F. 01089670259), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Funivia Plan de Corones S.r.l. (C.F. 03094540212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

V&F S.r.l. (C.F. 02538930039) in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Carosello Tonale S.p.a. (C.F. 01175130226), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quest'ultima anche ricorrente incidentale;

Il Kaberlaba S.r.l. (C.F. 04436710240), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

ALTRI SOGGETTI CONTROINTERESSATI:

tutti i Soggetti ammessi a contributo per progetti nell'area montana delle Alpi, individuati nell'Allegato 1 al Decreto di concessione e impegno prot. n. 267769 del 27.11.2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo in data 28.11.2025;

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:

in parte qua previa sospensione dell'efficacia e/o adozione delle idonee misure cautelari:

- il “*Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, prot. n. 267769, del 27.11.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato;
- la graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata;
- nonché lo stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, la nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo, e l’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo;
- per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025, non notificata;

- i verbali n. 1 dell'11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025 n. 3 del 04.06.2025, n. 4 dell'11.06.2025, n. 5 del 02.07.2025, n. 6 del 17.07.2025, n. 7 del 17.07.2025 della Commissione interna valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale istituita dal Ministero del Turismo e in particolare della scheda di valutazione riferita alla Alleghe Funivie S.p.a. di cui alla seduta n. 13/81 del 28.05.2025 contenuta nel verbale n. 4 dell'11.06.2025, non notificati;
- la nota prot. 258768 del 05.11.2025 del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo e della graduatoria alla stessa allegata, non notificati;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- il verbale seduta pubblica di sorteggio del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo del 18.11.2025 prot. n. 35650 del 13.03.2026 e la graduatoria allo stesso allegato non notificati e “conosciuti” in data 07.04.2026;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto;

SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

1.- Violazione e/o errata applicazione di legge in relazione all'art. 13, commi 3 e 4, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione di legge in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e per disparità di trattamento.

Si contesta l'erronea valutazione della domanda proposta dalla ricorrente nell'applicazione del criterio B dell'art. 13 comma 3, dell'Avviso Pubblico. Inoltre, si contesta il mancato riconoscimento di punteggio riferito al “criterio premiale”, di cui all'art. 13 comma 4 del medesimo Avviso Pubblico, in particolare sotto il profilo dell'assoluto difetto di istruttoria e di motivazione.

2.- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo: Incompetenza. Violazione di legge in relazione all'art. 13 dell'Avviso pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione di legge in

relazione all'art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento

In via subordinata, si contesta l'illegittimo intervento del RUP sui punteggi già attribuiti dalla Commissione di valutazione, in assenza del relativo potere e in assenza di documentazione giustificativa di tale attività.

In particolare si censura il fatto che, confrontando i punteggi delle domande inserite nella graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento del 20.11.2025 (poi recepiti negli allegati 1 e 2 del Decreto Direttoriale prot. n. 267769 del 27.11.2025), i punteggi delle domande di cui alla graduatoria formata dal RUP e trasmessa con la propria nota del 05.11.2025 alla Direzione Generale, i punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione, si evince che la graduatoria del 20.11.2025 (e già quella del 19.11.2025), alla base degli elenchi approvati con Decreto Direttoriale del 27.11.2024, di concessione dei contributi, recepisce i punteggi della graduatoria formata dal RUP e che quei punteggi in molti casi divergono, in aumento, dai punteggi assegnati dalla Commissione: segno, evidente, che il RUP è intervenuto sui punteggi, senza averne il potere.

3.- In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo e del secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 12, L. n. 241 del 1990; violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990; violazione di legge in relazione all'art. 97, comma 2, Cost.. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per inammissibile modifica postuma della *lex specialis*, di cui all'Avviso Pubblico Impianti di Risalita per l'Anno 2024. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Incompetenza.

In via ulteriormente subordinata, si contesta l'illegittimo ricorso al criterio del sorteggio, non previsto in alcun modo dalla *lex specialis*, per definire l'ordine di priorità delle domande dotate di pari punteggio.

DOMANDE FORMULATE NEL RICORSO INTRODUTTIVO:

La società ricorrente ALLEGHE FUNIVIE S.p.a. ha chiesto l'annullamento *in parte qua* di tutti gli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia degli stessi e/o adozione delle idonee misure cautelari, con conseguente conferma dell'obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione

dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, comma 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dello "Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024".

SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (intesi a censurare sia gli atti oggetto della presente impugnazione, sia gli atti impugnati con il ricorso introduttivo):

1.- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso introduttivo: Violazione di legge in relazione all'art. 12, L. n. 241 del 1990. Violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990. Violazione di legge in relazione all'art. 97, comma 2, Cost.. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per inammissibile modifica postuma della *lex specialis*, di cui all'Avviso Pubblico Impianti di Risalita per l'Anno 2024. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Incompetenza. Eccesso di potere per illogicità manifesta

Vengono riproposte - in via subordinata al mancato accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso introduttivo - le doglianze già dedotte con il terzo motivo del ricorso introduttivo, integrate, però, da ulteriori profili di illegittimità - sia della scelta di procedere con il "sorteggio" (che, poi, come vedremo, vero e proprio sorteggio non è stato) tra domande con pari punteggio, sia della concreta conduzione di quel "sorteggio", sia del Decreto direttoriale n. 267769 del 27.11.2025 - emersi dall'esame del verbale delle operazioni di sorteggio, del 18.11.2025 depositato dalla difesa del Ministero in data 07.04.2026 nel giudizio per l'accesso promosso da ANEF Veneto avanti il T.A.R. per il Lazio r.g. n. 3136/2026.

DOMANDE FORMULATE NEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

La società ricorrente ALLEGHE FUNIVIE S.p.a. ha chiesto l'annullamento *in parte qua* di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente conferma dell'obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, comma 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dello "Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024".

ESTREMI E CONTENUTO DELL'ORDINANZA:

Con Ordinanza n. 3705 del 03 luglio 2026., comunicata in pari data, il T.A.R. per il Lazio (Roma) Sezione Seconda Quater:

“Ritenuto che le questioni dedotte con il ricorso, anche alla luce della documentazione versata in atti, necessitano di un meditato approfondimento da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandosi, per l’effetto, per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 22 dicembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Ravvisata l’esigenza di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell’art. 49, co. 1 cod. proc. amm., dovendosi individuare come tali tutti i soggetti ammessi a contributo per il settore Alpi, rivendicando la ricorrente un maggior punteggio per i criteri di valutazione A e B pari complessivamente a 90 punti (cfr. pag. 13 del ricorso), che cumulato al punteggio (di almeno 4 punti) che le spetterebbe per i criteri premiali (cfr. pag. 15 del ricorso) la collocherebbe al primo posto della graduatoria (scavalcando la prima classificata, che ha totalizzato 90 punti);

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all’uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l’indicazione delle parti intime; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l’indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell’allegato 1 al gravato Decreto (“Soggetti a cui è concesso il contributo”) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi;

v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;"

ha fissato ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. la discussione del ricorso nel merito all'udienza pubblica del 22 dicembre 2026, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio con autorizzazione alla ricorrente a provvedere tramite notifica per pubblici proclami nel rispetto di modalità e tempistiche indicate ai sensi degli artt. 41 comma 4 e 49 comma 3 c.p.a..

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, come disposto dalla citata ordinanza, per consentire a tutti i controinteressati di prendere cognizione del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti e di costituirsi nel relativo giudizio nei modi e termini di legge.

Secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 3705 /2026, il presente Avviso *“non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio”*.

Si trasmette, oltre al presente avviso, la seguente documentazione:

- 1) Ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato di Allege Funivie S.p.a. del 18.03.2026;
- 2) Procura alle liti ricorso straordinario;
- 3) Atto di costituzione in giudizio T.A.R. Lazio del 04.06.2026 a seguito di opposizione;
- 4) Procura alle liti costituzione T.A.R. Lazio;
- 5) Ricorso per motivi aggiunti di Allege Funivie S.p.a. del 08.06.2026;
- 6) Procura alle liti motivi aggiunti;
- 7) Ordinanza del T.A.R. per il Lazio (Roma), sez. Seconda quater, n. 3705/2026 del 03 luglio 2026;
- 8) Elenco Soggetti Ammessi del 19.11.2025 REG_GEN – 264380;

- 9) Elenco Soggetti Ammessi del 20.11.2025 REG_GEN – 264763;
- 10) Decreto di Assegnazione e Concessione Finanziamenti del 27.11.2025 REG_GEN –267769;
- 11) Avviso Convocazione Seduta Pubblica Sorteggio posizioni in *ex aequo* del 14.11.2025 - REG_GEN – 262568.
- 12) verbale Cdv n. 1 dell'11.03.2025;
- 13) verbale Cdv n. 2 del 19.03.2025;
- 14) verbale Cdv n. 3 del 04.06.2025;
- 15) verbale Cdv n. 4 dell'11.06.2025;
- 16) verbale Cdv n. 5 del 02.07.2025;
- 17) verbale Cdv n. 6 del 17.07.2025;
- 18) verbale Cdv n. 7 del 17.07.2025;
- 19) nota RUP prot. 258768 del 05.11.2025;
- 20) graduatoria allegata alla nota del RUP prot. 258768 del 05.11.2025;
- 21) verbale Ministero del Turismo prot. n. 35650 del 13.03.2026 graduatoria allo stesso allegato.

Si chiede a codesta Amministrazione di voler procedere alla pubblicazione entro il 02.08.2026 (ossia entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio (Roma), sez. Seconda quater, n. 3705/2026 del 03 luglio 2026) e si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione della data di pubblicazione, al fine procedere – secondo quanto disposto dall'Ordinanza cautelare, al successivo tempestivo deposito, “entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni”, della prova dell'avvenuta notifica per pubblici proclami presso il T.A.R. per il Lazio (Roma).

Distinti saluti.

Avv. Nicola Magaldi